



Contratto rep. n. 1187
del 14 LUG. 2011

CONTRATTO DI LAVORO DEL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

L'anno 2011, il giorno 14, del mese di luglio, presso la sede della Presidenza della Giunta Regionale in Catanzaro alla Via Sensales (Pal. Alemani).

Sono presenti i Signori:

il Dr. Giuseppe Scopelliti, nato a Reggio Calabria il 21 novembre 1966, codice fiscale: SCPGPP66S21H224V, e domiciliato per la carica in Catanzaro in via Sensales (Pal. Alemani), il quale interviene ed agisce in rappresentanza della Regione Calabria nella sua qualità di Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario;

E

Il dott. Nostro Rocco Antonio, nato a Gioia Tauro (RC) in data 20/05/1949 ed ivi residente in Via Trento, n. 19, codice fiscale: NSTRCN49E20E041W;

LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, PREMETTONO QUANTO SEGUE:

- il Presidente della Regione Calabria, nella qualità di Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria, ha nominato, con proprio DPGR n. 56 del 08/07/2011, il dott. Nostro Rocco Antonio Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone;
- il dott. Nostro Rocco Antonio ha accettato la nomina con nota acquisita al protocollo dipartimentale in data 11/07/2011 con il n. 58851/SIAR ed ha prodotto formale dichiarazione attestante di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative alla nomina a Direttore Generale previste dall'art. 3 comma 11 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. e di incompatibilità previste dall'art. 3, comma 9 dello stesso decreto;
- con DDG n. 7762 del 29/06/2011 è stato approvato lo schema tipo di contratto di lavoro dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie provinciali ed ospedaliere regionali;
- il presente contratto è predisposto in conformità ai contenuti dell'articolo 1 del D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 "Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere", come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319;

Tutto ciò premesso, che si considera parte integrante e sostanziale del presente contratto, tra le parti come sopra costituite si stipula e conviene quanto segue:



Articolo 1

(Natura e durata)

1. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è esclusivo ed è regolato dal presente contratto di diritto privato, che ha validità di tre (3) anni, a decorrere dal 14/07/2011 (data di immisione nelle funzioni), conferito ai sensi degli articoli 3 e 3 bis del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., nonché della normativa statale e regionale vigente in materia e stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile.
2. Con la sottoscrizione del presente contratto di lavoro, il Direttore Generale si impegna a prestare la propria attività a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone. È preclusa, quindi, la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.

Articolo 2

(Oggetto)

1. Il dott. Nostro, in qualità di Direttore generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, è tenuto ad esercitare le funzioni stabilite dal D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. e dalla L.R. 11/2004 e s.m.i., nonché ogni altra funzione connessa all'attività di gestione disciplinata da norme di legge e di regolamento, nonché da leggi e da atti di programmazione regionale.
2. Al dott. Nostro sono riservati tutti i poteri di rappresentanza e di gestione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone.
3. Al dott. Nostro competono la verifica, mediante valutazioni comparative, dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
4. Il dott. Nostro, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i., alla L.R.n. 19/2001 e s.m.i., nonché al D.Lgs. n. 196/2003, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni e comunicazioni relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare danno per l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone e per la Regione, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

Articolo 3

(Compenso)

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, al Direttore Generale è attribuito, ai sensi dell'art. 65 della L.R. 19/2009, il trattamento economico annuo onnicomprensivo pari ad € 123.949,65 (centoventitremilanovecentoquarantanove/65) al lordo di oneri e di ritenute di legge. Il compenso è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone ed è corrisposto in dodici quote mensili posticipate di pari ammontare.
2. Al Direttore Generale spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i Dirigenti della Regione Calabria.
3. Al Direttore Generale è riconosciuto un rimborso spese fino ad un importo massimo di euro 5.164,57 (cinquemilacentosessantaquattro/57) per la frequenza di corsi di formazione manageriale ed iniziative di studio ed aggiornamento promossi dalla Regione ai quali il Direttore Generale debba partecipare per esigenze connesse al proprio ufficio.



Il rimborso di cui al precedente comma è utilizzabile ai fini formativi nell'anno di riferimento e non è consentito il cumulo in annualità diverse.

Articolo 4

(Retribuzione di risultato)

1. Il trattamento economico annuo è integrato ogni anno di un'ulteriore quota, in ogni caso non superiore al 20% del trattamento stesso, ed è corrisposto in correlazione al raggiungimento dei risultati di gestione ottenuti e alla realizzazione degli obiettivi assegnati annualmente dalla Regione, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del DPCM 19 luglio 1995, n. 502, come modificato ed integrato dal DPCM 31 maggio 2001, n. 319.

Articolo 5

(Obiettivi)

1. Al dott. Nostro sono affidati gli obiettivi riportati nell'allegato 1) al presente contratto, che costituisce parte integrante, dando atto che gli stessi possono, comunque, essere integrati annualmente con successivi atti della Giunta Regionale, e con provvedimenti regionali e/o del Commissario *ad Acta* in considerazione dell'attuale fase commissariale.
2. In ogni caso, l'equilibrio economico e finanziario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone costituisce obiettivo essenziale ed è irrinunciabile ed il suo rispetto è verificato periodicamente ed in sede di conto consuntivo.

Articolo 6

(Verifica)

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 3bis, comma sesto, del D.lgs. 502/1992, trascorsi diciotto mesi dalla nomina, il Presidente della Giunta Regionale, nella qualità di Commissario *ad acta*, ai sensi della normativa vigente in materia, sulla base della verifica dei risultati aziendali conseguiti e del raggiungimento degli obiettivi assegnati, effettuata dal Dipartimento Tutela della Salute e politiche sanitarie, e, sentiti gli organismi di cui all'art. 2, comma 2 bis, ed all'art. 3, comma 14, del citato D.lgs., procede o meno alla conferma del Direttore Generale con proprio Decreto.
2. In caso di conferma nell'incarico, il Commissario *ad acta* può, per motivate esigenze organizzative e gestionali, nominare il dott. Nostro Direttore Generale presso altra Azienda del Servizio Sanitario Regionale per la residua durata del contratto, senza alcun compenso aggiuntivo in caso di mobilità. La mancata accettazione della nuova sede costituisce grave motivo ai fini della possibile risoluzione del contratto.
3. In sede di verifica di cui al comma 1 del presente articolo, il mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo sanitario (NSIS) costituisce grave inadempienza ai fini della confermabilità dell'incarico, ai sensi dell'articolo 3 comma 8 dell'accordo Stato - Regioni 23 marzo 2005 rep. n. 2271.
4. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009, gli obiettivi del Direttore Generale, anche ai fini della corresponsione annuale della retribuzione di risultato di cui all'art. 4 del presente contratto, sono valutati in sintonia con il sistema di valutazione utilizzato per gli organi di vertice della dirigenza regionale, al fine di integrare a pieno titolo nel Sistema regionale le Aziende Sanitarie ed ospedaliere, anche dal punto di vista della responsabilità, in coerenza con le recenti modifiche legislative nazionali in tema di valutazione delle prestazioni dirigenziali.



Articolo 7

(Certificato frequenza corso di formazione)

1. Il Direttore Generale deve produrre, se non già in possesso, entro 18 mesi dalla nomina, ai sensi dell'articolo 3 *bis*, comma 4 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, di cui al DM 01/08/2000.
2. La mancata produzione, entro diciotto mesi dalla nomina, del certificato di cui al precedente comma, costituisce elemento di valutazione ai fini della confermabilità dell'incarico del Direttore Generale.

Articolo 8

(Risoluzione del contratto e decadenza automatica)

1. In caso di dimissioni anticipate, è fatto obbligo al Direttore Generale di darne preavviso almeno 60 (sessanta) giorni prima al Presidente della Giunta Regionale, nella qualità di Commissario *ad acta*, a mezzo di lettera raccomandata; in tal caso sono corrisposte esclusivamente le quote del compenso relative al periodo di attività effettivamente svolto. Ove non venga rispettato il predetto termine, dal compenso dovuto viene decurtata una quota parte corrispondente ai giorni di mancato preavviso, calcolata in modo proporzionale all'ammontare che il Direttore Generale avrebbe dovuto percepire.
2. In caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale, che si protragga per oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 3, comma 6, d.lgs. 502/92 e s.m.i., il Commissario *ad acta* procede alla sua sostituzione.
3. La risoluzione del contratto avviene con decreto Presidente della Giunta Regionale, nella qualità di Commissario *ad acta*, nei casi previsti dall'articolo 3 *bis*, commi 6 e 7, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e s.m.i. e dall'art. 14, comma 5, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. così come in caso di mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dell'invio dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo sanitario (NSIS).
4. Le parti convengono che il presente contratto si intende, inoltre, risolto qualora risulti accertata la violazione degli obblighi previsti dall'art. 2.
5. Il mancato raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio in relazione alle risorse negoziate nel rispetto degli obiettivi fissati dal Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria, nonché delle disposizioni di cui agli artt. 52, comma 4, lett. d) della L. n. 289/2002, 3, co. 2, lettera c) del D.L. n. 347/2001, convertito nella L. 405/2001 e 14 co. 5, ult. alinea, della L.R. 11/2004, comporta la «decadenza automatica» del Direttore Generale, dichiarata con DPGR del Presidente della Giunta Regionale, nella qualità di Commissario *ad acta*.
6. La «decadenza automatica» opera, altresì, ai sensi dell'art. 6, co. 2, titolato «Obbligo di garantire l'equilibrio economico finanziario» dell'Intesa Stato - Regioni del 23 marzo 2005 (Atto rep. n. 2271), nei seguenti casi:
 - a. mancata o incompleta presentazione della certificazione trimestrale sull'andamento della spesa;
 - b. mancata presentazione, in caso di certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, di un Piano contenente le misure idonee a ricondurre la gestione nei limiti degli obiettivi assegnati;



- c. mancata riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi di spesa assegnati entro le date del 30 settembre se la non coerenza si è verificata al 30 giugno ovvero 31 dicembre se si è verificata successivamente.
7. Il verificarsi della condizione di non coerenza comporta automaticamente il blocco delle assunzioni e dell'affidamento di consulenze esterne a carattere non sanitario.
 8. L'effetto di decadenza consegue «automaticamente» al verificarsi delle condizioni previste dalla legge è non soggetta al procedimento di cui all'art 3-bis, comma 7, del D.Lgs.n. 502/92 e s.m.i., ma opera di diritto.
 9. Nelle more della definizione del procedimento finalizzato alla dichiarazione di decadenza, il Direttore Generale può essere sospeso dall'esercizio delle proprie funzioni per un periodo massimo di 60 giorni con DPGR del Commissario *ad acta*.
 10. Nulla è dovuto a titolo di indennità di recesso o ad altro titolo al Direttore Generale, nei casi di cessazione dell'incarico per decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto nonché per dimissioni.
 11. Ove si apra procedimento penale nei confronti del Direttore Generale per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni e che non appaiono commessi in danno dell'Azienda, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'Azienda e anticipata da questo.
 12. Il rinvio a giudizio del Direttore Generale per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle sue funzioni, esclusi quelli commessi in danno dell'Azienda, non costituisce di per sé grave motivo ai fini della risoluzione del contratto. Le garanzie e le tutele di cui al presente comma sono sospese nei casi di dolo o colpa grave del Direttore Generale accertati con sentenza ancorché non passata in giudicato. In tale ipotesi, a seguito dell'esito definitivo del giudizio l'Azienda provvede al recupero di ogni somma pagata per la difesa del Direttore Generale, ovvero - in caso di sentenza definitiva di proscioglimento - ad addossarsene l'onere in via definitiva.

Art. 9

(Norme applicabili)

1. Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano le norme di cui agli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, nonché il D.Lgs. 502/92 e s.m.i., il DPCM 19 luglio 1995, n. 502, come modificato ed integrato dal DPCM 31 maggio 2001, n. 319 e la L.R. 11/2004.
2. Il presente contratto è oggetto di consensuale modificazione qualora sopravvengono norme statali e regionali di modifica e/o di integrazione della vigente legislazione.

Art. 10

(Norme transitorie)

1. Fino alla scadenza della gestione commissariale della sanità della Regione Calabria, l'adozione degli atti e dei provvedimenti che in regime ordinario rientrano nella competenza della Giunta e del Presidente della Regione, sono eseguite dal Presidente della Giunta Regionale nella qualità di Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario.

Articolo 11

(Controversie)



In caso di controversie insorte tra le parti contraenti sull'applicazione del presente contratto, sia di natura civile che amministrativa, il foro competente è quello di Catanzaro.

Articolo 12

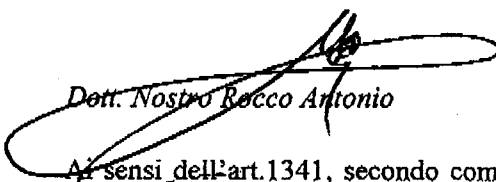
(Registrazione del contratto)

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131e s.m.i. Le spese di bollo e registrazione sono a carico del Direttore Generale.

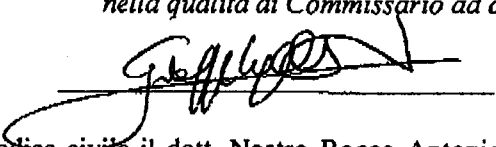
Letto, sottoscritto ed approvato in triplice originale.

Catanzaro, 14 LUG. 2011

Il Direttore Generale

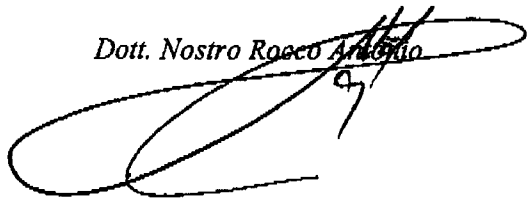

Dott. Nostro Rocco Antonio

Il Presidente della Regione Calabria
nella qualità di Commissario ad acta



Ai sensi dell'art.1341, secondo comma del codice civile il dott. Nostro Rocco Antonio dichiara di accettare espressamente le clausole di cui agli artt. 1, 3, 4, 5, 6 e 8 del presente contratto.

Il Direttore Generale


Dott. Nostro Rocco Antonio



All. 1) al contratto rep. n. 1187 del 14 LUG. 2011

**OBIETTIVI DI MANDATO DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE**

Gli obiettivi indicati sono collegati alla programmazione regionale. Tali obiettivi, durante il periodo di mandato possono essere, pertanto, modificati ed integrati secondo l'aggiornamento della programmazione regionale.

1) Obiettivo Generale: *ATTO AZIENDALE*

Obiettivi specifici:

- a) Adozione dell'Atto Aziendale nei termini previsti dal DPGR n. 54 del 5 Luglio 2011;
- b) Attuazione dei contenuti dell'Atto Aziendale entro 60 giorni dalla sua validazione da parte della Regione.

2) Obiettivo Generale: *PROCESSI DI RICONVERSIONE EX DPGR 18/2010*

Obiettivi specifici:

- a) Ricognizione strutturale dei presidi ospedalieri oggetto di riconversione entro il 15 Settembre 2011;
- b) Ricollocazione del personale risultato in esubero a seguito dei processi di riconversione entro il 30 Settembre 2011;
- c) Proposta di riconfigurazione funzionale dei presidi ospedalieri riconvertiti entro il 15 Settembre 2011;
- d) Attuazione della proposta sub c) entro 90 giorni dalla sua validazione da parte della Regione.

3) Obiettivo Generale: *RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA*

Obiettivo specifico:

- a) Attuazione della proposta di riordino entro i successivi 90 giorni dalla data della sua validazione da parte della Regione.

4) Obiettivo Generale: *RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE EMERGENZA URGENZA*

Obiettivi specifici:

- a) Riorganizzazione delle PET entro 60 giorni dalla emanazione del relativo piano regionale;
- b) Riorganizzazione della Continuità Assistenziale entro 60 giorni dalla emanazione del relativo piano regionale.

5) Obiettivo Generale: *RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE TERRITORIALE*

Obiettivi specifici:

- a) Riorganizzazione e potenziamento della rete assistenziale territoriale entro il 31 Dicembre 2011;
- b) Attivazione C.A.P.T. entro il 31 Dicembre 2011 in coerenza alle funzioni ascritte dal DPGR n. 34 del 6 Maggio 2011;
- c) Riorganizzazione presa in carico socio-sanitaria entro 60 giorni dalla emanazione delle relative linee guida regionali;
- d) Riorganizzazione dell' ADI entro 60 giorni dall'emanazione dello specifico DPGR recante apposite direttive.

6) Obiettivo Generale: RAZIONALIZZAZIONE ACQUISTO BENI E SERVIZIObiettivi specifici:

- a) Adozione del regolamento per l'acquisto di beni in economia entro 30 dall'emanazione delle relative linee guida regionali;
- b) Rispetto della scadenza trimestrale, secondo le indicazioni del Dipartimento, per l'invio del prospetto di monitoraggio di cui alla DGR 102/2010.

7) Obiettivo Generale: FLUSSI INFORMATIVIObiettivi specifici:

- a) Rispetto della tempistica prevista dal D.M. Salute 5 Dicembre 2006;
- b) Rispetto della tempistica prevista dal D.M. 11 Dicembre 2009 in ordine al Servizio informativo Monitoraggio Errori in Sanità (SIMES);
- c) Rispetto della tempistica e delle modalità di trasmissione dei dati relativi ai modelli economici (CE-SP-CP-LA) attraverso la compilazione degli specifici modelli trasmessi dal Dipartimento;
- d) Rispetto della tempistica e delle modalità di trasmissione dei dati da conferire all'NSIS.
- e) Trasmissione alle scadenze fissate dei flussi informativi del personale così come definiti dalla DGR 845/09 e dalle successive Deliberazioni di G.R. n. 372/09 e 375/09, entro il termine fissato (15° giorno successivo al mese di riferimento);
- f) Trasmissione della tabella "B" per la rilevazione della consistenza organica e spesa complessiva del personale, entro la prima decade del mese successivo al trimestre di riferimento e, per quella a consuntivo, entro la prima decade del mese di Giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

8) Obiettivo Generale: FLUSSI INFORMATICIObiettivo specifico:

- a) Rispetto della tempistica prevista dal T.U. nazionale della mobilità sanitaria